

STATUTO

Art. 1 Costituzione

1. Con il presente STATUTO E' costituita l'Associazione di Volontariato denominata "**NUCLEO OPERATIVO ENTE TUTELA ANIMALI AMBIENTE -ODV – SEDE BARI** acronimo **N.O.E.T.A.A – ODV**, qui di seguito l' Associazione Nazionale Ha Sede legale nel **COMUNE DI BARI (BA)** , alla Via **PIAZZETTA DON POLICARPO SCAGLIARINI N.1 CAP 70132 BARI**.
L'emblema del N.O.E.T.A.A è costituito da uno **SPARVIERO** in volo.

2. L'Associazione Provinciale si configura quale Organizzazione di Volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione Provinciale adotta la qualifica e l'acronimo **ODV** nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

3. L'Associazione Provinciale è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione Provinciale ha sede nella Provincia della Città **Metropolitana di BARI**.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.
3. Con delibera del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere inoltre istituite sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Oggetto e Finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione Provinciale si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione Provinciale è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali,

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione Provinciale svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- c) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Nello specifico l'associazione Provinciale persegue le seguenti finalità:

a. Concorrere alla prevenzione dei danni ecologici, degli incendi, degli inquinamenti idrici, acustici ed atmosferici per i fini delle leggi sull'ambiente, sull'attività venatoria, ittica, zoofila, agricola ed industriale ;

b. Prevenire e reprimere, ai sensi delle leggi vigenti in materia, le trasgressioni alle norme che disciplinano l'attività venatoria e la pesca, la tutela degli animali, e che sono poste a difesa del patrimonio forestale, delle bellezze naturali, delle acque pubbliche, dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché le violazioni alle prescrizioni del codice penale, della navigazione e di tutte le altre leggi speciali, regionali, le delibere provinciali, le ordinanze sindacali e delle A.A. che, in qualsiasi modo riguardino il patrimonio naturale, vegetale ed animale e la salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della nazione;

c. Svolgere opera di soccorso pubblico in caso di infortuni o calamità, costituendo un apposito gruppo operante nel campo della Protezione Civile, in collaborazione con quanti sono istituzionalmente preposti a detti scopi ;

L'Associazione **Provinciale** in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Organizzare appositi corsi per sensibilizzare i cittadini al rispetto per l'ambiente, formare i giovani,
fin dalla scuola primaria, mediante incontri educativi e visite guidate nei parchi, nelle oasi e nelle
aree di particolare interesse naturalistico del territorio nazionale. anche in collaborazione con le
Istituzioni Scolastiche.
- Collaborare con le autorità dello Stato, Magistratura, Prefettura, Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni, Servizio Sanitario, con gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e i Vigili del Fuoco per concorrere agli atti richiesti per la tutela della sicurezza e dell'Ordine Pubblico e del Patrimonio Ambientale e Naturale.
- Effettuare studi, ricerche e progetti, anche su richiesta di Organismi Pubblici o Privati, instaurare opportuni rapporti di collaborazione e partecipazione con Organismi Nazionali ed Internazionali, organizzare Convegni, Spazi, Mostre, per la valorizzazione del Patrimonio Rurale, Ambientale.
- Svolgere ogni attività ed iniziativa atte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Autorità sulle problematiche sociali, economiche giuridiche relative alle attività Rurali, con pubblicazioni proprie e con l'utilizzo dei vari mezzi di informazione.

3. L'Associazione Provinciale può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

4. L'Associazione **Provinciale** può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5

Associati

1. All'Associazione Provinciale possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze, senza distinzione di sesso, età, astrazione sociale, credo, cittadinanza e appartenenza. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

2. Sono associati dell'Associazione Provinciale coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo Provinciale e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Provinciale. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo Provinciale, nel libro degli associati.

3. Si reputa ragionevole riservare almeno il 40% delle cariche direttive dell'associazione al sesso meno rappresentato, secondo il principio costituzionale dell'eguaglianza di genere di cui al codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 D.L.vo n. 198/2006.

4. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo Provinciale deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea

Provinciale, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

5. La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente Provinciale, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione Provinciale e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo Provinciale.
5. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo Provinciale. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del dlgs. N. 117/17 le spese sostenute

dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7

Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Provinciale; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo Provinciale trascorsi un mese dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente Provinciale deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Art. 8

~~Organi dell'Associazione Provinciale~~

Sono organi istituzionali dell' Associazione Provinciale:

L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo Provinciale, il Presidente Provinciale e il Vice Presidente Provinciale .

Ogni azione da essi espletata deve garantire la democraticità della struttura .

Potranno essere create Distaccamenti TERRITORIALI e Sedi Provinciali, che si doteranno di Codice Fiscale e invieranno semestralmente alla sede centrale di Napoli, relazione scritta sulle attività e l'andamento economico-sociale della struttura, si iscrivono al Registro Nazionale del Volontariato corrispondente alla loro attività di intervento.

La Sede Centrale avrà il compito di vigilare su tali sedi, affinché nelle stesse si applichino gli stessi orientamenti e principi statutari contenuti nel presente Statuto Nazionale .

SOCI OPERATIVI. Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria versando una specifica quota stabilita C.D.N.

SOCI JUNIOR. Sono soci minorenni inseriti nell'associazione previo consenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci, possono partecipare alle attività dell'associazione previo assenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci.

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto .

Art. 9

Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all'Assemblea Provinciale, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati.

4. In particolare l'Assemblea Provinciale ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, determinandone il numero, e dell'eventuale Organo di controllo;
- e) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) deliberare sul ricorso dell'aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto ;
- g) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto ;
- h) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo Provinciale vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea Provinciale ha inoltre il compito di:

- i) deliberare sulle modifiche dello statuto provinciale dell'Associazione Provinciale ;

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

ART. 10

Convocazione dell'Assemblea degli Associati Provinciale

1. L'Assemblea Provinciale è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente Provinciale, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo Provinciale lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente

Provinciale deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea Provinciale devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.



Art. 11

Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea Provinciale è presieduta dal Presidente Provinciale dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Provinciale ; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente Provinciale .
2. Spetta al Presidente Provinciale dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea Provinciale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell'Associazione Provinciale è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli intervenuti in proprio e per delega. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell'Associazione Provinciale e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea Provinciale devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente Provinciale dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 12

Nomina e composizione del Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale, in forma abbreviata C. D. P. è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati con un minimo di due anni di anzianità. Hanno la durata in carica di tre anni, i componenti sono rieleggibili. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali dell'Associazione Provinciale essa si impegna a favorire e a rispettare il principio dell'equilibrio di genere, riservando un ragionevole numero minimo di cariche direttive a componenti di sesso femminile.

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è l'organo esecutivo dell'Associazione Provinciale.
2. Il Consiglio Direttivo Provinciale è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo Provinciale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo Provinciale provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente Provinciale deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.
4. Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge nel proprio seno il Presidente Provinciale e il Vice Presidente Provinciale e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 13

Convocazione e validità del Consiglio Direttivo Provinciale

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale è convocato dal Presidente Provinciale ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio

consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Presidente Provinciale, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente Provinciale e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 14

Attribuzioni del Consiglio Direttivo Provinciale

1. Al Consiglio Direttivo Provinciale spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione Provinciale.

2. Al Consiglio Direttivo Provinciale spetta inoltre:

- a) eleggere, al proprio interno, il Presidente Provinciale e il Vice Presidente Provinciale ;
- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione Provinciale ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale;

- e) qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea Provinciale che delibererà con maggioranze ordinarie;
-
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati.
 - i) Il Consiglio Direttivo Provinciale invia la proposta al Consiglio Nazionale per il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3;
 - j) istituire Sedi Operative Comunali e inviando al Consiglio Direttivo Nazionale le nomine e i relativi responsabili, con potere di revoca.

Art. 15

Il Presidente Provinciale

1. Il **PRESIDENTE** Provinciale è il rappresentante legale di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo .
2. Il Presidente Provinciale viene eletto dal Consiglio Direttivo Provinciale al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea Provinciale e il Consiglio Direttivo Provinciale .
4. Il Presidente Provinciale in particolare:

a) Provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale e del Consiglio Direttivo Provinciale;

b) E' delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo Provinciale può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio Provinciale .

5. Al Presidente Provinciale compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio.

6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale , con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva. I Presidenti Provinciali sono i Responsabili del Servizio di Vigilanza sui Territori Provinciali, richiedono la nomina o i rinnovi per gli Operatori Verbalizzanti addetti alla Vigilanza Ittica - Venatoria - Zoofila e Ambientale al Presidente Nazionale.

7. Il Vice Presidente Provinciale sostituisce il Presidente Provinciale in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 16

Il Segretario ed il Tesoriere Provinciale

1. Il Segretario Provinciale ed il Tesoriere Provinciale affiancano il Presidente Provinciale nello svolgimento delle sue funzioni.

2. Al Segretario compete:

- a) La redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- b) Curare la tempestività delle convocazioni; dell'Assemblea provinciale e del Consiglio Direttivo.
- c) La redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

3. Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) Tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) Predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 17

Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente Provinciale.

2. L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di

controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 18

Libri Sociali

L'Associazione Provinciale deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo Provinciale, i seguenti libri:

- Libro degli associati Provinciale;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Provinciale ; libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Provinciale. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 19

Risorse Economiche

1. Le entrate dell'Associazione Provinciale sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. n.

117/2017, da:

- a) quote associative;
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- g) rendite patrimoniali;
- h) entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il Patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20

Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede , a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 21

Trasformazione, Fusione, Scissione, Scioglimento o Estinzione

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione Provinciale è deliberato dall'Assemblea , secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione Provinciale, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del terzo settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 allorquando istituito.

Art. 22

Disposizioni Generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

DATA E LUOGO 10 GIUGNO 2022 BARI

IL PRESIDENTE PROVINCIALE

